

Bruxelles, 11 aprile 2019
(OR. en)

7732/19

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0123(COD)**

**CODEC 747
TRANS 217
SOC 234
EMPL 187
MI 284
COMPET 272
PE 108**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 3-4 aprile 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Ismail ERTUG (S&D, DE) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta di regolamento.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 4 aprile 2019, la plenaria ha adottato la relazione sulla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0281),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0169/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0204/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 38.

³ GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli **o con insiemi di veicoli accoppiati** la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di imprese **attive in operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale** è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non supera le 3,5 tonnellate** e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, **tale disposizione andrebbe soppressa, mentre** i requisiti **in materia di sede effettiva e stabile e di adeguata idoneità finanziaria** dovrebbero **diventare obbligatori**.

Emendamento

(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, **inclusa quella dei rimorchi**, non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di **dette** imprese è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di **evitare possibili lacune e di** garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli **a motore** la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, **inclusa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate per il trasporto internazionale** e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, i requisiti **per l'esercizio della professione di trasportatore su strada** dovrebbero **essere applicati allo stesso modo, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati. Dal momento che il presente regolamento si applica esclusivamente alle imprese che effettuano il trasporto di merci per conto di terzi, le imprese che effettuano operazioni di trasporto per conto proprio non sono contemplate dalla presente disposizione.**

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione stima che i risparmi per le imprese saranno compresi tra i 2,7 e i 5,2 miliardi di EUR nel periodo 2020-2035.*

Emendamento 112

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre **assicurare che** i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro **siano** presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì **svolgano** la loro attività. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile.

(4) **Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette "società di comodo" e garantire una concorrenza leale e condizioni di parità nel mercato interno, occorre definire in modo più preciso i criteri di stabilimento, intensificare il monitoraggio e l'esecuzione e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.** I trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro **dovrebbero essere** presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì **svolgere realmente** la loro attività **di trasporto ed esercitare attività sostanziali**. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire **e rafforzare** le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile, **evitando nel contempo un onere amministrativo sproporzionato**.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Emendamento

(7) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori **e sul cabotaggio** e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli **o con insiemi di veicoli accoppiati** la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le** 3,5 tonnellate dovrebbero godere di **un livello minimo di** idoneità finanziaria al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni **in questione** hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite.

Emendamento

(10) Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli, **impiegati in trasporti internazionali**, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, **inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e** 3,5 tonnellate dovrebbero godere di **un'** idoneità finanziaria **minima** al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni **effettuate con tali veicoli** hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere **quanto più possibile** complete per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano **e le informazioni finanziarie di base che li riguardano** dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

Emendamento

(11) Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere complete **e aggiornate** per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi **e** il fattore di rischio che essi presentano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 **nonché di altre normative pertinenti dell'Unione. Inoltre, al fine di fornire al personale delle autorità di contrasto, ivi compresi i funzionari che svolgono i controlli su strada, un quadro chiaro e completo dei trasportatori sottoposti a controllo, dovrebbe essere garantito loro un accesso diretto e in tempo reale a tutte le informazioni pertinenti. Pertanto, i registri elettronici nazionali dovrebbero essere realmente interoperabili e i dati ivi contenuti dovrebbero essere accessibili direttamente e in tempo reale a tutti i funzionari delle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri.** Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione, ***mantenendo sostanzialmente il livello di liberalizzazione raggiunto finora.***

Emendamento

(13) Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione.

Emendamento 117

**Proposta di regolamento
Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il numero di giorni disponibili per tali trasporti.

Emendamento

(14) ***Al fine di evitare le corse a vuoto, i trasporti di cabotaggio dovrebbero essere consentiti, con specifiche restrizioni, nello Stato membro ospitante.*** A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il numero di giorni disponibili per tali trasporti.

Emendamento 118

**Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

(14 bis) Al fine di impedire che i trasporti di cabotaggio siano effettuati sistematicamente, il che potrebbe costituire un'attività permanente o continuativa che provoca distorsioni del

Emendamento

mercato nazionale, il periodo disponibile per i trasporti di cabotaggio in uno Stato membro ospitante andrebbe ridotto. Inoltre, i trasportatori non dovrebbero essere autorizzati a effettuare nuovi trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante in un determinato periodo di tempo e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale proveniente dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa. Tale disposizione non pregiudica l'esecuzione di operazioni di trasporto internazionale.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative.

Emendamento

(15) ***L'effettiva ed efficace applicazione delle norme costituisce una condizione necessaria per una concorrenza leale nel mercato interno. Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di esecuzione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di esecuzione, ridurre gli oneri amministrativi inutili per gli operatori del trasporto internazionale, e in particolare le PMI, concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio e individuare le pratiche fraudolente. Al fine di dematerializzare i documenti di trasporto, l'utilizzo dei documenti elettronici dovrebbe in futuro diventare la norma, in particolare la lettera di vettura elettronica conformemente alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR).*** È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro

trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) La rapida introduzione del tachigrafo intelligente è di importanza fondamentale, in quanto consentirà alle autorità di contrasto che effettuano controlli su strada di rilevare infrazioni e anomalie in maniera più rapida ed efficace, il che comporterebbe una migliore esecuzione del presente regolamento.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Le imprese di trasporto sono destinatarie delle norme relative al trasporto internazionale e, in quanto tali, sono soggette alle conseguenze di eventuali infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al fine di evitare abusi da parte di imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto da trasportatori di merci su strada, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri nel caso in cui questi ***commissionino intenzionalmente*** servizi di trasporto ***che***

(16) Le imprese di trasporto sono destinatarie delle norme relative al trasporto internazionale e, in quanto tali, sono soggette alle conseguenze di eventuali infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al fine di evitare abusi da parte di imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto da trasportatori di merci su strada, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri, ***i contraenti e i subcontraenti***, nel caso in cui questi ***siano***

comportano infrazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009.

a conoscenza che i servizi di trasporto comportano infrazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Quando le imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto commissionano tali servizi a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio, la loro responsabilità dovrebbe essere ridotta.

Emendamento 122

**Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La proposta Autorità europea del lavoro [...] mira a sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, ai fini dell'efficace applicazione della pertinente normativa dell'Unione. Sostenendo e agevolando l'applicazione del presente regolamento, l'Autorità può svolgere un ruolo importante nell'agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nel sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità attraverso gli scambi e la formazione del personale e nell'aiutare gli Stati membri nell'organizzazione di controlli concertati. Ciò dovrebbe rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorare l'effettiva cooperazione tra le autorità competenti e contribuire a contrastare le frodi e gli abusi delle norme.

Emendamento 123

**Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)**

(16 ter) *La legislazione in materia di trasporto stradale dovrebbe essere rafforzata al fine di garantire un'applicazione e un'esecuzione corrette del regolamento Roma I di modo che i contratti di lavoro rispecchino il luogo di lavoro abituale dei dipendenti. Le norme fondamentali del regolamento (CE) n. 1071/2009 intese a contrastare le "società di comodo" e a garantire criteri di stabilimento adeguati per le società, completano il regolamento Roma I e sono direttamente legate ad esso. Tali norme dovrebbero essere rafforzate per garantire i diritti dei dipendenti quando lavorano temporaneamente al di fuori del paese in cui lavorano abitualmente e per garantire una concorrenza leale tra le imprese di trasporto.*

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

i) la lettera a) è **soppressa**;

i) la lettera a) è **sostituita dalla seguente**:

a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia inferiore alle 2,4 tonnellate;

a bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico

tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, sia inferiore alle 3,5 tonnellate e che effettuano unicamente trasporti nazionali;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Qualsiasi trasporto su strada *per il quale non sia percepita alcuna retribuzione e che non generi alcun reddito, come il trasporto di persone a fini di beneficenza o ad uso strettamente privato*, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;”;

Emendamento

Qualsiasi trasporto su strada *il cui obiettivo non è generare reddito per il conducente o altri, come nei casi in cui il servizio è fornito a fini di beneficenza o filantropici*, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6:
‘6. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e gli articoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 e 21 non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le

Emendamento

soppresso

3,5 tonnellate.

Gli Stati membri possono tuttavia:

- a) *imporre a dette imprese l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui al primo comma;*
- b) *ridurre il limite di cui al primo comma per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada.";*

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

"a) dispone di locali in cui *conserva i* suoi documenti principali, in particolare i contratti commerciali, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento;"

Emendamento

"a) dispone di locali *adeguati, proporzionati alle attività dell'impresa*, in cui *può accedere agli originali dei* suoi documenti principali, *in formato elettronico o in altro formato*, in particolare i contratti commerciali, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, *i documenti di previdenza sociale*, i documenti contenenti dati relativi *al cabotaggio, al distacco e* ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento;"

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserita la seguente lettera:

"a bis) i veicoli di cui alla lettera b) effettuano, nel quadro di un contratto di trasporto, almeno un'operazione di carico o scarico di merci ogni quattro settimane nello Stato membro di stabilimento;"

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

"c) svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature e strutture *amministrative* appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali situati in tale Stato membro;"

Emendamento

"c) svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali *di cui alla lettera a)* situati in tale Stato membro;"

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione

"d) gestisce le operazioni di trasporto effettuate *con* i veicoli di cui alla lettera b)

Emendamento

"d) gestisce *in maniera effettiva e continuativa* le operazioni di trasporto

con l'ausilio delle attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;"

effettuate *utilizzando* i veicoli di cui alla lettera b) con l'ausilio delle attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;"

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) presenta un legame chiaro tra le operazioni di trasporto effettuate e lo Stato membro di stabilimento e dispone di un centro operativo e di un accesso a un numero di parcheggi sufficiente per l'utilizzo regolare da parte dei veicoli di cui alla lettera b);"

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera d ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) assume e impiega conducenti a norma della legge applicabile ai contratti di lavoro di tale Stato membro;"

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera d quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 5 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) è aggiunta la seguente lettera h):

"h) garantisce che la sede è il luogo in cui o a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività in conformità del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} e/o della Convenzione di Roma.";

^{1bis}. Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto iii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 6 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

iii) al terzo comma, lettera b), sono aggiunti i seguenti punti xi) e xii):

"xi) il distacco dei lavoratori;

xii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.";

iii) al terzo comma, lettera b), sono aggiunti i seguenti punti xi), xii) **exiii)**:

"xi) il distacco dei lavoratori;

xii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

xiii) il cabotaggio.";

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 6 – paragrafo 2 bis – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, **nonché** di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l'altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;

Emendamento

b) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano **o** di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l'altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

"Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa è in grado in via permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è

Emendamento

"Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa è in grado in via permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è

utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli *o con insiemi di veicoli accoppiati* la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le 3,5 tonnellate** dimostrano di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.";

utilizzato, di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato **la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate.** Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, **inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate** dimostrano di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.";

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, **un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa**, o altro documento vincolante **comprovante** che **l'impresa dispone degli** importi di cui al paragrafo 1, primo comma;

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, **o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione**, o altro documento vincolante che **fornisca una fideiussione in solido dell'impresa per gli** importi di cui al paragrafo 1, primo comma;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo in vigore

Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di **dieci** anni per garantire che **i gestori dei trasporti** siano **informati** dei cambiamenti che intervengono nel settore.

Emendamento

5 bis) all'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di **tre** anni per garantire che **la persona o le persone di cui al paragrafo 1** siano **sufficientemente informate** dei cambiamenti che intervengono nel settore."**;**

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

8) all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è **soppresso**;

Emendamento

8) all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è **sostituito dal seguente:**

"Gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni tre anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3.";

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.

Emendamento

10 bis) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro. **La Commissione redige un elenco di misure di riabilitazione per ripristinare l'onorabilità.**

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore

c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di **onorabilità e di idoneità** professionale e, se

Emendamento

-i bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di **cui all'articolo 3 inerenti all'onorabilità e all'idoneità** professionale e, se del caso,

del caso, nome di un rappresentante legale;

nome di un rappresentante legale;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) numero di *dipendenti*;

Emendamento

h) numero di *persone assunte nell'impresa nel corso dell'ultimo anno civile*;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*i bis) è aggiunta la seguente lettera j bis):
j bis) contratti di lavoro dei conducenti internazionali degli ultimi sei mesi;*

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Emendamento

I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.;

Emendamento

I dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.;

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Testo della Commissione

"Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.";

Emendamento

"Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

Ai fini dell'articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 1072/2009, i dati di cui alla lettera j) sono disponibili, su richiesta, a speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti."

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

b bis) il paragrafo 5 è sostituito dal

5. **Fatti salvi i paragrafi 1 e 2**, gli Stati membri **adottano tutte le misure necessarie per garantire** che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e **accessibili** in tutta **la Comunità** tramite **i punti di contatto nazionali definiti all'articolo 18**. **L'accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l'interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.**

seguinte:

"5. Al fine di migliorare l'efficacia dell'esecuzione transfrontaliera, gli Stati membri **garantiscono** che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e **interoperabili** in tutta **l'Unione** tramite il **sistema del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) di cui nel regolamento (UE) 2016/480, affinché i dati di cui al paragrafo 2 siano direttamente accessibili a tutte le autorità di esecuzione e a tutti gli organi di controllo competenti di tutti gli Stati membri in tempo reale."**;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 16 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. **Le norme comuni relative all'attuazione del** paragrafo 5, **come** il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e **la promozione dell'interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l'autorità responsabile dell'accesso ai dati, dell'ulteriore uso e dell'aggiornamento dei dati dopo l'accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei**

Emendamento

b ter) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alla definizione e all'aggiornamento di norme comuni volte a garantire che i registri elettronici nazionali siano pienamente interconnessi e interoperabili, in modo che un'autorità competente o un organismo di controllo di qualunque Stato membro possa accedere direttamente e in tempo reale al registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro come stabilito al paragrafo 5. Tali norme comuni comprendono norme concernenti il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali

dati.

degli altri Stati membri e *l'interoperabilità* di detti registri, *nonché* norme *specifiche* relative *all'*accesso ai dati *e* alla registrazione e al controllo *degli stessi.;*"

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 31 dicembre 2018. La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri, i quali comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative ai punti di contatto.*

Emendamento

1. *Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente e si forniscono prontamente assistenza reciproca nonché qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'esecuzione del presente regolamento.*

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione amministrativa prevista al presente articolo è attuata per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, che consente a tutti gli operatori di fornire i dati nella loro lingua.

^{1 bis} **Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).**

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 3

3. Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri e, **se del caso**, procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorità competenti degli Stati membri sono motivate e, a tal fine, includono indicazioni verosimili di

3. Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri e procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorità competenti degli Stati membri sono **debitamente giustificate e** motivate e, a tal fine, includono indicazioni verosimili di

possibili violazioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

possibili violazioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro **dieci** giorni lavorativi. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Ove ciò non sia possibile, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro che l'ha ricevuta.

Emendamento

4. Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro **cinque** giorni lavorativi. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Ove ciò non sia possibile, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro che l'ha ricevuta.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Laddove sia difficoltoso o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa lo Stato membro richiedente entro **dieci** giorni lavorativi, **spiegando i motivi di** tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati

Emendamento

5. Laddove sia difficoltoso o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa lo Stato membro richiedente entro **cinque** giorni lavorativi, **motivando debitamente** tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati

intavolano discussioni per risolvere di concerto eventuali difficoltà.

cooperano per risolvere di concerto eventuali difficoltà. ***In caso di problemi persistenti nello scambio di informazioni o di un rifiuto permanente e non debitamente giustificato di fornire informazioni, la Commissione, dopo essere stata informata e dopo aver consultato gli Stati membri interessati, può adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.***

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In risposta alle richieste di cui al paragrafo 3, gli Stati membri forniscono le informazioni richieste ed effettuano i controlli, le ispezioni e le indagini necessari entro ***venticinque*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta, a meno che non abbiano informato lo Stato membro richiedente che la richiesta non è sufficientemente motivata o che sia impossibile o difficoltoso darvi seguito, conformemente ai paragrafi 4 e 5.

Emendamento

6. In risposta alle richieste di cui al paragrafo 3, gli Stati membri forniscono le informazioni richieste ed effettuano i controlli, le ispezioni e le indagini necessari entro ***quindici*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta, a meno che ***gli Stati membri interessati non stabiliscano di comune accordo un altro termine o*** non abbiano informato lo Stato membro richiedente che la richiesta non è sufficientemente motivata o che sia impossibile o difficoltoso darvi seguito, conformemente ai paragrafi 4 e 5, ***e non sia stata trovata una soluzione a tali difficoltà.***

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) È inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

Misure di accompagnamento

1. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi tra il personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra Stati membri, come pure il personale incaricato della vigilanza sul rispetto e sull'esecuzione delle norme applicabili del presente regolamento.

2. La Commissione fornisce sostegno tecnico e di altro tipo al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione amministrativa e accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, anche attraverso la promozione di scambi di personale e programmi di formazione congiunta nonché lo sviluppo, l'agevolazione e la promozione di iniziative in materia di migliori prassi. La Commissione, senza pregiudizio delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura di bilancio, può utilizzare gli strumenti finanziari disponibili al fine di rafforzare ulteriormente la creazione di capacità e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

3. Gli Stati membri istituiscono un programma di valutazioni inter pares cui sono tenute a partecipare tutte le autorità preposte all'applicazione della legge, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità competenti preposte all'applicazione della legge valutatrici e valutate. Gli Stati membri comunicano tali programmi alla Commissione ogni due anni come parte della relazione sulle attività delle autorità competenti di cui

all'articolo 26.";

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Ogni anno gli Stati membri elaborano una relazione sull'utilizzo, *nel proprio territorio*, di veicoli a motore singoli *o di insiemi di veicoli accoppiati* la cui massa a carico tecnicamente ammissibile *non superi le* 3,5 tonnellate e la trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento. Tale relazione comprende:

Emendamento

3. Ogni anno gli Stati membri elaborano una relazione sull'utilizzo di veicoli a motore singoli, *impiegati in trasporti internazionali e stabiliti nel loro territorio*, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, *inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e* 3,5 tonnellate e la trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento. Tale relazione comprende:

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il numero delle autorizzazioni rilasciate agli operatori che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli *o con insiemi di veicoli accoppiati* la cui massa a carico tecnicamente

Emendamento

a) il numero delle autorizzazioni rilasciate agli operatori che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli, *impiegati in trasporti internazionali*, la cui massa a carico

ammissibile **non superi le** 3,5 tonnellate;

tecnicamente ammissibile **sia compresa tra 2,4 e** 3,5 tonnellate;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) il numero di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le** 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro per ciascun anno civile;

Emendamento

b) il numero di veicoli **a motore, impiegati in trasporti internazionali**, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, **inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e** 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro per ciascun anno civile;

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) il numero complessivo di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile **non superi le** 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro al 31 dicembre di ogni anno;

Emendamento

c) il numero complessivo di veicoli **a motore, impiegati in trasporti internazionali**, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, **inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e** 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro al 31 dicembre di ogni anno;

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) la quota stimata dei veicoli a motore singoli ***o degli insiemi di veicoli accoppiati*** la cui massa a carico tecnicamente ammissibile ***non superi le*** 3,5 tonnellate, nell'insieme delle attività di trasporto su strada di tutti i veicoli immatricolati nello Stato membro, suddivisa per operazioni nazionali, internazionali e di cabotaggio.

Emendamento

d) la quota stimata dei veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, ***inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate, nonché di quelli con massa a carico inferiore a 2,4 tonnellate,*** nell'insieme delle attività di trasporto su strada di tutti i veicoli immatricolati nello Stato membro, suddivisa per operazioni nazionali, internazionali e di cabotaggio.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione del numero totale di veicoli a motore singoli ***o di insiemi di veicoli accoppiati*** la cui massa a carico tecnicamente ammissibile ***non superi le*** 3,5 tonnellate adibiti ai ***trasporti nazionali ed internazionali***. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta nuovamente se sia

Emendamento

4. In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione del numero totale di veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, ***inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate*** adibiti ai trasporti ***su strada***. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta nuovamente se sia necessario proporre

necessario proporre misure supplementari.

misure supplementari.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell'articolo 18, **paragrafi 3 e 4**, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite.;

Emendamento

5. Ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell'articolo 18, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 5 e a ulteriori elementi concreti, la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2020, una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla portata della cooperazione amministrativa tra gli Stati

membri, a possibili lacune a tale proposito e a possibili modalità per migliorare la cooperazione. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta se sia necessario proporre misure supplementari.";

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"I termini di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 2 bis, del presente regolamento si applicano anche al trasporto di merci su strada in entrata o in uscita, nel quadro della parte iniziale e/o terminale nazionale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.";

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

1 ter) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Nel caso di un trasporto da uno Stato

"2. Nel caso di un trasporto da uno Stato

membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. ***Tuttavia, tale attraversamento in transito è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori.*** Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.";

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 2– punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c

Testo in vigore

"c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, ***non superiori le 3,5*** tonnellate;

Emendamento

1 quater) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, ***sia inferiore a 2,4*** tonnellate;"

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*a bis) è aggiunto il punto seguente:
"7 bis. "transito": spostamenti dei veicoli
a carico attraverso uno o più Stati membri
o paesi terzi in cui il punto di partenza e il
punto di arrivo non sono situati in tali
Stati membri o paesi terzi.";*

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*-a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera
seguente:*

*"b bis) effettuati trasporti internazionali
con veicoli dotati di un tachigrafo
intelligente di cui all'articolo 3 e al capo
II del regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.";*

*^{1 bis} Regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel
settore dei trasporti su strada, che abroga
il regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada
e modifica il regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada (GU L 60
del 28.2.2014, pag. 1).*

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante, i trasportatori di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante ***o negli Stati membri limitrofi***. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio avviene entro **5** giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.";

Emendamento

2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante, i trasportatori di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio avviene entro **3** giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata, ***nell'ambito del contratto di trasporto applicabile***.";

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Dopo la fine del periodo di 3 giorni di cui al paragrafo 2, ai trasportatori non è consentito effettuare con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a

motore di tale veicolo combinato, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante nelle 60 ore successive al ritorno nello Stato membro di stabilimento del trasportatore e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale avente origine nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa.";

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 8 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti preposti al controllo dello Stato membro ospitante su richiesta e durante un controllo su strada. ***Esse possono essere*** esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, ***quale l'eCMR****. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire le prove di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4 bis. Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti preposti al controllo dello Stato membro ospitante su richiesta e durante un controllo su strada. ***Gli Stati membri accettano prove*** esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, ***come la lettera di vettura elettronica ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR)***. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire le prove di cui al paragrafo 3.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"e bis) la retribuzione e le ferie annuali retribuite, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}."

^{1 bis} **Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).**

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Controlli

Applicazione intelligente

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo tale che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in ogni anno civile sia sottoposto a controlli almeno il 2% di tutti i trasporti di cabotaggio effettuati nel proprio territorio. Tale percentuale è aumentata ad almeno il 3% a decorrere dal 1° gennaio 2022. La base per il calcolo di tale percentuale è rappresentata dal totale delle attività di cabotaggio nello Stato membro, espresso in tonnellate/chilometro per l'anno t-2, quale risulta dai dati Eurostat.*

Emendamento

1. *Al fine di far meglio rispettare gli obblighi sanciti dal presente capo, gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un fattore di rischio elevato di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};*

^{1 bis} Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/22/CE includano, ove opportuno, un controllo sui trasporti di cabotaggio.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri hanno accesso alle informazioni e ai dati pertinenti registrati, elaborati o memorizzati dal tachigrafo intelligente di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 e ai documenti di trasporto elettronici, quali le lettere di vettura elettroniche ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR).

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri concedono l'accesso a tali dati solamente alle autorità competenti autorizzate ad accertare le violazioni degli atti giuridici stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione i recapiti di tutte le autorità competenti nel loro territorio cui hanno conferito l'accesso a tali dati. Entro il [XXX] la Commissione redige l'elenco di tutte le autorità nazionali competenti e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri notificano senza indugio ogni

loro successiva modifica.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter in cui stabilisce le caratteristiche dei dati ai quali gli Stati membri hanno accesso, le condizioni per il loro utilizzo e le specifiche tecniche per la loro trasmissione o consultazione, indicando in particolare:

- a) un elenco dettagliato di informazioni e dati cui hanno accesso le autorità nazionali competenti, che includono almeno l'ora e il luogo degli attraversamenti di frontiera e delle operazioni di carico e scarico, il numero di targa del veicolo e i dati del conducente;***
- b) i diritti di accesso delle autorità competenti, differenziati se del caso in base al tipo di autorità competenti, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati vengono usati;***
- c) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) o per l'accesso agli stessi, tra cui, ove opportuno, il periodo massimo di conservazione dei dati, differenziate se del caso in base alla tipologia di dati.***

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. I dati personali di cui al presente articolo sono consultati o conservati solo per l'arco di tempo strettamente necessario ai fini per i quali i dati sono stati raccolti o ulteriormente trattati. Quando non sono più necessari a tali finalità, i dati sono distrutti.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri effettuano, almeno tre volte l'anno, controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. ***I punti di contatto nazionali designati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio******* scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.

3. Gli Stati membri effettuano, almeno tre volte l'anno, controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio, ***che possono coincidere con i controlli effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/22/CE.*** Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. ***Gli Stati membri si*** scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 14 bis – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III qualora essi **commissionino intenzionalmente** servizi di trasporto che comportano infrazioni del presente regolamento.

Emendamento

Gli Stati membri prevedono sanzioni **effettive, proporzionate e dissuasive** nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III qualora essi **siano a conoscenza del fatto, o dovrebbero ragionevolmente esserlo, che i** servizi di trasporto che **commissionano** comportano infrazioni del presente regolamento.

Qualora gli speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti commissionino servizi di trasporto a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, non sono passibili di sanzioni per infrazioni, a meno che non sia dimostrato che erano effettivamente a conoscenza di tali infrazioni.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione **il numero di controlli sul cabotaggio**

Emendamento

3. ***Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla***

effettuati nel corso dell'anno civile precedente a norma dell'articolo 10 bis. Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo e il numero di tonnellate/chilometro verificato.

Commissione la loro strategia di esecuzione nazionale adottata a norma dell'articolo 10 bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione *le operazioni di esecuzione effettuate* nel corso dell'anno civile precedente a norma dell'articolo 10 bis, *compreso, ove opportuno, il numero di controlli effettuati.* Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo e il numero di tonnellate/chilometro verificato.

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Entro la fine del 2022, la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato unionale del trasporto su strada. La relazione contiene un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore.